COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) - tel. 099–6614919
C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731
pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA'

_____

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL15.04.2021

Art. 1 – Istituzione della Commissione per le pari opportunità

Art. 2 – Finalità della Commissione.

Art. 3 – Funzioni della Commissione.

Art. 4 – Composizione, nomina e durata della Commissione comunale Pari Opportunità.

Art. 5 – Costituzione e insediamento

Art. 6 - Elezione Presidente, Vicepresidente e Segretario

Art. 7 – Funzionamento della Commissione

Art. 8 – Validità delle sedute e approvazione delle proposte

Art. 9 - Gruppi di lavoro

Art. 10 – Rapporti di collaborazione

Art. 11 – Pareri e proposte facoltative

Art. 12 – Relazione e programma annuale

Art. 13 – Disposizioni finanziarie

Art. 14 – Informazione

Art. 15 – Disposizioni finali

La Commissione è istituita presso il Comune di Fragagnano per realizzare le pari opportunità tra uomo e donna e l'uguaglianza sostanziale in tutti i campi. La Commissione è organismo di partecipazione che si propone di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e parità dei cittadini, sanciti dalla Costituzione italiana agli artt. 2, 3, 37 e 51, dal D.Lgs 215/2003, dal D.Lgs. 216/2003, dalla L. 67/2006, dal D.Lgs. 198 dell'11/04/2006 successivamente modificato dal D.Lgs. 5 del 25/10/2010, dal Capo III della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dallo Statuto del Comune di Fragagnano (Parte VII, Capo I, art.82) per la rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta, al fine di promuovere la parità di opportunità tra generi. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

Art. 1 – Istituzione della Commissione comunale Pari Opportunità.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Pari Opportunità del Comune di Fragagnano.

La Commissione Pari Opportunità è un organismo permanente che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità fra tutti i cittadini così come sancito dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e dallo Statuto comunale.

La partecipazione alla Commissione Pari Opportunità è gratuita.

Art. 2 – Finalità della Commissione.

La commissione ha come finalità generale l'osservazione, discussione e promozione di politiche di uguaglianza fra i generi e fra le diversità (culturali, disabilità, orientamento sessuale, etnia.

Le azioni saranno rivolte alla tutela del diritto di godere delle medesime chances e di non subire discriminazioni in relazione al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età.

La Commissione comunale Pari Opportunità ha tra le sue finalità:

• la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra cittadini di genere diverso nella partecipazione alla realtà sociale, alla vita politica e delle istituzioni, allo sviluppo del territorio, alla realtà economica e del lavoro, nella vita familiare e professionale, nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti dei cittadini;

• la valorizzazione delle differenze di genere;

• il riequilibrio della rappresentanza tra i generi negli ambiti decisionali presenti sul territorio;

• la rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle persone appartenenti al genere in condizione di svantaggio;

• la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

• la lotta alla violenza sessuale e di genere;

• il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile;

• la cultura scientifica e stereotipi di genere;

• il contrasto alla tratta degli essere umani;

• la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla “razza” o sull’origine etnica

Art. 3 – Funzioni della Commissione.

La Commissione esercita la sua attività operando in stretto rapporto con gli Enti sovra comunali e con il mondo associazionistico del terzo settore.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art.2, la Commissione ha il compito di:

- Promuovere ed attuare indagini e ricerche sui percorsi dell’identità femminile e sulla condizione delle Donne nel territorio comunale;

- Promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano alla donna di rendere compatibile l’esperienza familiare con l’impegno pubblico, sociale e professionale;

- Favorire una adeguata presenza femminile negli organismi istituzionali di competenza comunale;

- Proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta iniziative ed attività che favoriscano la promozione di Pari Opportunità anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni varie, sindacali, Imprenditoriali nonché con tutti gli organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e delle parità;

- Esprimere pareri in merito ad interventi comunali che abbiano attinenza con i propri ambiti di competenza;

- Attuare programmi e interventi per la rimozione di ogni forma di discriminazione, anche all’interno dell’ente comunale, vigilando sulla corretta applicazione della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni relative alle nomine da sottoporre all’amministrazione Comunale;

- Promuovere, sostenere e valorizzare il principio delle pari opportunità nei processi e nei luoghi decisionali delle istituzioni e della società, favorendo iniziative che diano visibilità alla cultura di genere, nel rispetto di ogni essere umano, sia nel campo del sapere che del saper fare;

- Operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione di genere, diretta o indiretta;

- Favorire la costituzione di reti di relazione con l’associazionismo femminile a livello territoriale ma anche nazionale, per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuove scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;

- Promuovere azioni di stimolo e informazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, Organizzazioni Sindacali o organismi rappresentativi dei lavoratori, cooperative e associazioni presenti sul territorio comunale in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull’attuazione dei principi di uguaglianza e parità uomo-donna;

- Individuare interventi atti a superare barriere religiose, etniche, professionali, ecc. Tra donne volte al superamento per il raggiungimento dell’emancipazione femminile e di equilibri di genere;

- Sollecitazione di iniziative nel settore della formazione attraverso corsi finanziati dal comune, dalla Regione, dall’unione europea per qualificare e riqualificare l’effettiva parità;

- Promuovere forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di sviluppo e verso le donne che comunque emarginate, contrastando in particolare ogni violazione dei diritti umani;

- Svolgere indagini e ricerche sulla condizione femminile in ambito comunale, in merito a tutti i settori della vita sociale, economica e politica per determinare una maggiore rappresentatività delle donne nei luoghi

decisionali e diffonde i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni.

Art. 4 – Composizione, nomina e durata della Commissione comunale Pari Opportunità.

La Commissione è composta da 9 componenti:

a) dal Sindaco, che ne fa parte di diritto;

b) dall'assessore di riferimento, che ne fa parte di diritto;

c) da n. 3 consiglieri comunali (1 maschio e 2 femmine) individuati nel numero di due tra i rappresentanti della maggioranza e uno/a tra i rappresentanti della minoranza, eletti in Consiglio Comunale, in possesso di competenze ed esperienze nei vari settori del mondo del lavoro, del mondo della famiglia e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.

d) da n. 3 rappresentanti delle associazioni, movimenti e da cittadini che abbiano esperienza in ambito della cultura del mondo femminile e delle pari opportunità, nei diversi aspetti e profili.

e) da n. 1 persona scelta tra gli eletti nei consigli di istituto degli Istituti Comprensivi aventi sede in città. Detta rappresentante resta in carica per un tempo non superiore al proprio incarico nel Consiglio di Istituto. Ove si debba provvedere ad una nuova nomina, sarà cura del Dirigente scolastico comunicare il nominativo del nuovo rappresentante.

Ai fini dell'individuazione dei membri della Commissione, l'ufficio competente predispone apposito avviso pubblico per permettere ai cittadini interessati di far pervenire le proprie candidature entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio e sul sito del comune.

Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum vitae in formato europeo, che evidenzi le competenze, i titoli professionali e le esperienze dei candidati.

Il possesso dei requisiti richiesti dal bando sarà valutato dall'Ufficio Segreteria che predisporrà opportuno elenco dal quale saranno sorteggiati i rappresentanti di cui al punto d).

Il Consiglio comunale provvederà all'individuazione dei nominativi da inserire nella Commissione di pari opportunità, con votazione separata, di cui:

- n. 2 per il/la consigliere di maggioranza;
- n. 1 per il/la consigliere di minoranza;
- n. 3 per l'individuazione dei membri appartenenti alla società civile.

Il Consiglio Comunale provvederà, altresì, a nominare con le medesime modalità del presente articolo, altri 5 componenti di "riserva" che subentreranno a quelli effettivi nei casi di esclusione, decadenza o dimissione.

Laddove le candidature presentate e ritenute ammissibili siano inferiori a 3, il consiglio comunale potrà procedere comunque alla nomina della commissione, fatta salva la possibilità di pubblicare successivamente un ulteriore avviso per reperire nuovi componenti per eventuali sostituzioni.

La commissione ha durata pari a quella del mandato del Sindaco e rimane in carica fino a nuova nomina della stessa, che deve avvenire entro 60 giorni dalla decorrenza della precedente.

I membri della commissione decadono automaticamente per dimissioni o per tre assenze consecutive ed ingiustificate alle sedute della commissione.

Le dimissioni vengono presentate per iscritto al Presidente della Commissione e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore con delega alle pari opportunità.

La giustificazione dell'eventuale assenza ad una seduta deve essere comunicata per iscritto al Presidente entro i cinque (5) giorni successivi allo svolgimento della seduta, esclusivamente per comprovate ed eccezionali ragioni di salute.

A seguito del verificarsi delle sopracitate evenienze e su segnalazione della Commissione stessa, il Sindaco provvederà a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari.

Art. 5 – Costituzione e insediamento

La Commissione è costituita, con apposita deliberazione consiliare, nella stessa seduta in cui si procede alla ratifica dei membri.

Il Sindaco convoca e presiede la prima riunione della Commissione entro trenta (30) giorni dalla costituzione.

Art. 6 - Elezione presidente, vicepresidente e segretario

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco, la Commissione elegge il Presidente fra i suoi membri, con voto segreto a maggioranza assoluta dei componenti.

Con la stessa procedura è eletto un Vice Presidente, che coadiuva il Presidente all'adempimento dei compiti della Commissione e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione;

b) provvede alla nomina del Segretario che ha il compito di curare la redazione dei verbali dell'assemblea, i quali devono essere letti e posti in votazione, di norma, in ogni riunione successiva a quella a cui si riferiscono. I verbali, dopo l'approvazione, sono tenuti a disposizione presso gli uffici comunali;

c) firma i verbali e le comunicazioni;

d) convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse;

e) affida compiti e incarichi ai singoli componenti della Commissione in relazione a particolari attitudini e competenze professionali;

f) da corso alle indicazioni della Commissione e riferisce al Sindaco circa l'operato della stessa e le sue esigenze;

g) può essere invitato a presenziare alle sedute del Consiglio comunale, della Giunta o di altri consessi elettivi per riferire su problemi di competenza della Commissione;

h) predispone il documento programmatico d'indirizzo annuale della Commissione da discutere in Commissione e sottoporre al Sindaco.

L'incarico di Segretario/a della Commissione viene assegnato dal Presidente ad uno/a dei componenti.

Il Segretario:

Redige un sintetico verbale delle sedute della Commissione, nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei componenti che hanno preso la parola su di essi, eventuali dichiarazioni testuali dei componenti che vogliono far risultare a verbale, posizioni difformi espresse, oggetto ed esito delle votazioni.

Art. 7- Funzionamento della commissione

La Commissione si riunisce, secondo le scadenze che si dà autonomamente, su convocazione del Presidente, con invio dell'ordine del giorno tramite e-mail o PEC almeno 5 giorni prima della riunione.

La Commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta i due terzi (2/3) dei suoi componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci (10) giorni dalla data di cui la richiesta è inoltrata al Presidente.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie sono effettuate con preavviso di almeno 48 ore prima della seduta. Nello svolgimento delle proprie attività, la Commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro.

Il presidente o persona con delega può rilasciare attestazioni di presenza alle attività della Commissione ai fini dell'ottenimento di permessi orari, non rimborsabili dal comune di Fragagnano, per le persone componenti della Commissione stessa, se e in quanto previsti dai rispettivi contratti collettivi di appartenenza.

I/le componenti del Consiglio e della Giunta comunale sono invitati/e permanenti alle sedute della Commissione, con diritto di parola, senza diritto di voto.

Alle sedute della Commissione potranno partecipare, su invito della stessa, senza diritto di voto, persone qualificate ed esperte su problemi specifici.

Art.8 - Validità delle sedute e approvazione delle proposte

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di un terzo (1/3) dei componenti.

La seduta viene dichiarata deserta dal Presidente o dal suo vicario se, dopo mezz'ora dall'orario fissato, non si è raggiunto il numero legale.

Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salva l'ipotesi in cui si deliberi su persone.

I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 - Gruppi di lavoro

La Commissione può svolgere la propria attività anche tramite gruppi di lavoro e può avvalersi temporaneamente, di esperti/e esterni e della collaborazione di una rete di donne del territorio che hanno dimostrato interesse verso l'area delle politiche di pari opportunità.

I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento, e sono composti da almeno due/tre componenti della Commissione scelte sulla base delle loro competenze e disponibilità.

Ogni gruppo di lavoro individua una coordinatrice scelta al suo interno che tiene contatti con la Commissione e con la Presidente.

Alla Presidente devono pervenire le convocazioni e i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro possono, motivandone le necessità e previa autorizzazione della Presidente, riunirsi anche in sedi diverse da quella ordinaria.

Art. 10 - Pareri e proposte facoltative

La Commissione può esprimere pareri e proposte, non vincolanti, sui seguenti argomenti:

a) documenti relativi all'offerta di servizi alla persona e collettivi;

b) proposte tendenti ad armonizzare gli obiettivi di uguaglianza sostanziale, le forme di lavoro flessibile, i regolamenti comunali;

c) proposte per superare le situazioni discriminanti e realizzare la parità. I pareri e le proposte di cui sopra devono essere sottoposti alla all'esame dei competenti organi comunali e portati a conoscenza dei capigruppo consiliari.

Ai pareri e alle proposte formulate dalla Commissione, deve essere data motivata risposta, entro trenta giorni dalla ricezione.

Il Sindaco, il Consiglio comunale, la Giunta, le Commissioni consiliari permanenti, possono chiedere alla Commissione di fornire indicazioni su tematiche che rientrano nelle sue specifiche competenze.

Art. 11 – Relazione di Programma Annuale

La Commissione comunale Pari Opportunità presenterà al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, una relazione sulle linee programmatiche delle attività che intende realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno; inoltre entro il 31 Marzo di ogni anno invierà una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

La Giunta comunale, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Commissione e dal Consiglio comunale, valuterà le eventuali iniziative da adottare e da inserire nel bilancio di previsione del triennio successivo.

Art. 12 – Collegamenti

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. In particolare:

• Con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della Provincia;

• Con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;

• Con la Commissione Regionale per le pari opportunità istituita presso la Giunta Regionale;

• Con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali;

• Con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 13 - Risorse finanziarie

Per le spese destinate alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità della Commissione, compatibilmente con la disponibilità ed i vincoli di bilancio, l'amministrazione comunale può prevedere, nel bilancio di previsione, una somma finanziaria, in apposito capitolo, destinata ai programmi e alle iniziative della commissione.

Art. 14 -Informazione

L'amministrazione comunale si impegna a garantire la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi, degli interventi della Commissione, al fine di promuovere e consolidare una gestione delle risorse umane coerente con i principi della pari opportunità e della differenza di genere.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in vigore per le Commissioni Consiliari permanenti, ed, in mancanza, le norme nazionali.